

Referendum del 4 dicembre 2016

COME CAMBIA LA COSTITUZIONE

*Testo a fronte con la Costituzione vigente
e note a commento*

Basta un Sì



Come cambia la Costituzione

Testo a fronte con la Costituzione vigente
e note a commento

Come cambia il Paese riformando la Costituzione

Con questa pubblicazione, il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei deputati vuole fornire uno strumento agile e al tempo stesso utile alla comprensione del quesito referendario del prossimo 4 dicembre, incentrato, come ormai tutti sanno, sulla riforma della seconda parte della nostra Costituzione.

Agile e utile: si tratta infatti di un confronto immediato e rigoroso fra il testo vigente e quello approvato dal Parlamento dopo trenta mesi e sei letture, con esami e votazioni in Commissione e in Aula. Un percorso lunghissimo. Gli emendamenti presentati sono stati oltre 83 milioni. Molti sono stati i rilievi accolti e le modifiche apportate. Si è lavorato per 174 sedute, quattro in più rispetto a quelle che si tennero durante l'Assemblea Costituente, che si occupò di tutta la Carta e non di una sola sua parte. Allora si svolsero 606 votazioni, questa volta ce ne sono state ben 5.271. Ad approvare la riforma, nei diversi passaggi, è stata una maggioranza costantemente attestata tra il 56 e il 58 per cento dei componenti di ciascuna Camera. Ma il testo lo abbiamo scritto con Forza Italia, lo hanno votato alcuni di loro al Senato

con Calderoli che faceva il relatore, e lo hanno votato anche in commissione alla Camera. Insomma, il testo è frutto di un lavoro bipartisan. Hanno cambiato idea perché non hanno condiviso la scelta del Presidente Mattarella, non per il merito. E di questa maggioranza, segno di un percorso condiviso, la forza principale è sempre stata rappresentata dai parlamentari del Partito Democratico, che hanno votato tutti a favore.

Per tornare a questa nostra pubblicazione, l'uso del grassetto rende evidenti le modifiche, e una terza colonna di commenti volti a spiegarle brevemente si unisce alle prime due, così da restituire il senso profondo del cambiamento su cui gli italiani saranno chiamati ad esprimersi.

Cambiamento, sì. Perché di questo si tratta. Non di meno, non di più. Nessuno stravolgimento della Carta. Di fronte a noi c'è un'opportunità. Non un rischio.

Primo, perché tutto il processo di riforma è sempre rimasto dentro i valori fondanti della Costituzione, con il rispetto rigoroso dell'articolo 138, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale.

Secondo, perché la sua prima parte, i principi, i diritti e i doveri, non si toccano. Restano i pilastri della nostra convivenza civile e politica. E si cambia la seconda parte per salvarla e rilanciarla, non certo per affossarla. Perché le istituzioni, come gli abiti, devono corrispondere al corpo che hanno il compito di rivestire. E quando questo si modifica, nulla di stra-

no – anzi – che anch’esse debbano essere ricalibrate.

Peraltro, la Carta perfetta non esiste. Nessun costituzionalista ce l’ha in tasca. Nemmeno i padri costituenti l’avevano. E infatti, consapevoli di aver dovuto fare dei compromessi che nella seconda parte producevano limiti anche seri, ebbero la saggezza di lasciare delle “pagine bianche” su cui scrivere parole nuove.

Compromessi, sì. Perché nonostante già allora non mancassero affatto suggestioni favorevoli ad un sistema monocamerale o comunque ad un bicameralismo fortemente differenziato quanto a formazione e funzioni, con un Senato rappresentante degli interessi e dei territori, si evitò di imboccare queste strade per motivi non “tecnici” e “razionali” dal punto di vista del diritto costituzionale, ma per ragioni essenzialmente “politiche”. Prevalse, infatti, il clima politico della nascente guerra fredda e dei timori reciproci che contrapponevano i vertici della Dc e del Pci, che assunsero le rispettive posizioni “per eccesso di paura dell’altro”, come ammise più tardi Giuseppe Dossetti. Il quale aggiungeva che fu proprio questa paura a generare, riguardo la Costituzione, “una parte strutturale che è stata quella che è stata”, con un carattere “eccessivamente garantista”.

Ecco allora la saggezza di lasciare quelle “pagine bianche”. La cui scrittura, oggi, dopo trent’anni di tentativi infruttuosi, finalmente è stata portata a termine. E il risultato è una buona riforma.

Si poteva fare ancora meglio? Può darsi. Anzi,

è sicuro. Tutto è perfezionabile, a questo mondo. E, a parte il fatto che anche di questo la percezione è comunque soggettiva, resta vero che non si può, in attesa della perfezione, continuare a rifiutare il buono. Con il risultato finale di sopravvivere nel cattivo.

La vera domanda da porsi, allora, è se questa riforma migliora l'esistente, se risponde in modo efficace alla situazione in cui oggi si trova l'Italia. Se è in grado di rendere il sistema delle decisioni collettive più funzionale alle esigenze di un Paese che sta cercando di rilanciarsi e di crescere. Se la nostra democrazia potrà diventare più capace di far fronte velocemente ed efficacemente alle sfide che ci pongono l'economia globalizzata e le stesse difficoltà dell'Unione Europea.

Non si tratta, insomma, di sostenere questo o quello schieramento politico, né di esprimere il proprio gradimento nei confronti del governo e di chi lo guida. Gli italiani, noi tutti, il 4 dicembre dovremo decidere su come sarà il nostro Paese domani, dovremo scegliere se lasciare le cose così come sono o se ridisegnare le nostre istituzioni per farle funzionare meglio. È per questo che sarebbe bene far posare la polvere delle polemiche e valutare nel merito il contenuto della riforma.

Un contenuto chiaro, che non si presta ad equivoci e che riassume, per inciso, molti dei percorsi di riforma intrapresi in almeno tre decenni. Tanto che, per usare un paradosso, si potrebbe persino criticare e accusare di scarsa fantasia chi ha lavorato alla riforma, pensan-

do a quante cose di quelle ora portate a termine erano al centro dei progetti di riforma che si sono succeduti – più o meno convintamente, più o meno concretamente – dalla Commissione Bozzi del 1983-1985 alla Commissione degli esperti istituita dal Governo Letta nel 2013.

I contenuti, dicevamo. La fine del bicameralismo paritario indifferenziato, innanzitutto. Da quanto tempo tutti si proclamavano d'accordo sulla necessità di ridurre il numero dei parlamentari e sul fatto che sarebbe stato decisivo eliminare il Senato in quanto “doppione” della Camera, consegnando peraltro solo a quest'ultima il compito di assegnare la fiducia all'esecutivo? Da quanto si diceva che l'interminabile “ping pong” da una Camera all'altra prima di approvare una qualsivoglia legge era di fatto un ostacolo al governo del Paese? È possibile, per dire, che alla Legge sui piccoli Comuni che abbiamo approvato alla Camera lo scorso fine settembre e che ora è passata al Senato si stia lavorando da quindici anni e quattro legislature? Che sia sempre successo che la Camera l'approvasse e che poi si fermasse al Senato, e che ad ogni nuova legislatura si sia dovuto ricominciare da capo? E questo è solo un piccolo esempio dei tanti che, purtroppo, si potrebbero fare.

È anche così, cambiando questo stato di cose, ponendo fine ad un sistema che vede due Camere – peraltro elette da platee elettorali diverse, con leggi elettorali diverse – fare lo stesso lavoro, che si potrà avviare una nuova stagione. Una stagione fatta di

governi coesi e stabili, cominciando ad assomigliare, in questo, al Regno Unito o alla Germania, che negli ultimi settant'anni hanno avuto rispettivamente venti e ventiquattro governi, non sessantatré come noi.

Discorso analogo, a proposito di cambiamento, per la riforma del Titolo V, con una nuova e migliore definizione del ruolo dello Stato centrale e delle Regioni, con un rapporto tra loro imperniato sulla cooperazione ed eliminando una conflittualità di competenze che negli ultimi anni non ha certo fatto bene all'Italia, penalizzando imprese e cittadini.

Cittadini che avranno nelle loro mani più poteri rispetto ad oggi, perché si introduce lo strumento dei referendum popolari propositivi e d'indirizzo e si modificano i criteri di validità per quelli abrogativi: se la proposta di abrogazione è accompagnata da 500 mila firme resta il quorum della maggioranza degli aventi diritto, ma se le firme salgono a 800 mila il quorum scende alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In più, sempre a proposito di poteri dei cittadini, i regolamenti parlamentari dovranno garantire forme e tempi certi per quanto riguarda la discussione e la deliberazione delle proposte di legge di iniziativa popolare, che dovranno essere presentate da 150 mila elettori.

Le opposizioni parlamentari, poi, saranno più garantite: dall'introduzione di un loro Statuto, dal semplice fatto che con un iter legislativo dai tem-

pi certi e ridotti si farà meno ricorso ai decreti legge, dallo stesso innalzamento dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica e dalla possibilità di ricorrere in via preventiva alla Corte costituzionale contro le leggi elettorali di Camera e Senato.

Infine la ricaduta della riforma sui costi della politica. Uso volutamente il termine "ricaduta" perché l'obiettivo fondamentale è, come detto, una nuova architettura istituzionale che funzioni, per una democrazia che decida, in modo veloce, semplice e trasparente. Certo però che se nel far questo i senatori passano da 315 a 100 e non percepiscono più indennità, se si aboliscono il Cnel e le Province, se si eliminano i rimborsi pubblici ai gruppi politici regionali e si fissa un tetto agli stipendi di presidenti e consiglieri delle Regioni stesse, se si eliminano duplicazioni tra Stato e Regioni be', non si può negare che si sia raggiunto un risultato che vale qualche centinaia di milioni di euro l'anno, da spendere meglio.

Insomma, è su tutto questo, e non su altro, che vorremmo i cittadini facessero le loro valutazioni e scegliessero, il giorno del referendum. È il senso di questa pubblicazione: stare al merito delle cose, rispettare le posizioni altrui, esercitare la propria responsabilità e decidere, senza pregiudizi e con grande apertura, come dovrà essere l'Italia di domani.

Ettore Rosato

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 48

Identico

Identico

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione **della Camera dei deputati**, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Identico

La circoscrizione Estero è prevista per la sola elezione della Camera dei deputati, che è eletta a suffragio universale e diretto.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 55

Identico

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

È affermato il principio dell'equilibrio di genere nella rappresentanza delle due Camere in continuità con quanto prevedono gli artt. 51 e 117, settimo comma Cost.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati - eletta a suffragio universale e diretto - è rappresentativa del popolo. Il Senato rappresenta le istituzioni territoriali.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Solo la Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia al Governo, ne controlla l'operato ed esercita la funzione legislativa.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le

Il Senato rappresenta Comuni, Città metropolitane e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni, Comuni e Città metropolitane. Concorre inoltre al raccordo con l'UE. Alla legislazione il Senato partecipa ("concorre") e lo fa limitatamente

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Identico

Art. 56

Identico

Identico

Identico

Identico

COMMENTI

ai casi e secondo i modi che la Costituzione stessa disciplina. Partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche dell'UE.

Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Esprime pareri sulle nomine. Verifica l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento in seduta comune passa da 945 componenti a 730.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 57

Il Senato della Repubblica è **composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.**

I Consigli Regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Abrogato

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a **due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.**

COMMENTI

Viene drasticamente ridotto il numero dei senatori, che passano da 315 a 100. Non si avranno più nuovi senatori a vita, ma il Presidente della Repubblica avrà la facoltà di nominare 5 senatori che dureranno in carica per soli 7 anni.

Dei 95 senatori elettivi, 74 sono scelti tra i consiglieri regionali e 21 tra i sindaci dei Comuni delle rispettive Regioni e Province autonome, nella misura di uno per ciascun Consiglio Regionale.

Le Regioni rappresentate da due soli senatori saranno: Valle d'Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata. Le Province autonome di Trento e Bolzano sono rappresentate da due senatori ciascuna.

I senatori della Provincia di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, **fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero**, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla **loro** popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

COMMENTI

Il numero di senatori eletti in ogni Regione varia in ragione della popolazione residente.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi territoriali dai quali sono eletti, ne consegue che il Senato si rinnova parzialmente in corrispondenza del rinnovo dei Consigli Regionali. Il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

L'elezione del Senato avviene "in conformità con le scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri" in occasione delle elezioni regionali, secondo le modalità stabilite con una legge approvata da entrambe le Camere.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori **a vita cinque** cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e **il Senato della Repubblica sono** eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 58

Abrogato

Abrogato

Art. 59

Identico

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. **Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.**

Art. 60

La Camera dei deputati è **eletta** per cinque anni.

La durata della **Camera dei deputati** non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

COMMENTI

Il Senato diventa un organo elettivo di secondo grado.

Sono eleggibili a senatori i consiglieri regionali e i sindaci di ciascuna Regione

Il Presidente della Repubblica conserva il potere di nominare senatori che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica 7 anni e non possono essere nominati per un secondo mandato. I senatori di nomina presidenziale e quelli di diritto a vita (gli ex Presidenti della Repubblica) non possono superare il numero complessivo di cinque, tenuto conto di quelli già in carica al momento in cui entra in vigore la riforma.

Solo la Camera dei deputati ha una durata di cinque anni (prorogabile in caso di guerra).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 61

L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno **dall'elezione.**

Finché **non sia riunita la nuova Camera dei deputati** sono prorogati i poteri **della precedente.**

Art. 62

Identico

Identico

Abrogato

Art. 63

Identico

Il Regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

COMMENTI

Adeguamento consequenziale: solo per la Camera dei deputati è ora necessario un termine per l'elezione e per la prima riunione.

Adeguamento consequenziale: solo per la Camera dei deputati è prevista la prorogatio.

Soppressa la norma che prevedeva la convocazione di una Camera in corrispondenza della convocazione straordinaria dell'altra.

Il Regolamento del Senato deve individuare i casi in cui i senatori sindaci o Presidenti di giunta regionale o assessori regionali non possono ricoprire alcune cariche in Senato (es. Presidenti di commissione).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, **anche se non fanno parte delle Camere**, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Identico

Art. 64

Identico

I Regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Identico

Identico

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute **delle Camere**. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

COMMENTI

Solo il Regolamento della Camera disciplina i diritti e i doveri delle opposizioni, poiché solo la Camera dà la fiducia al Governo. Entrambi i Regolamenti, di Camera e Senato, devono garantire i diritti delle minoranze.

La modifica non innova dal punto di vista normativo.

Sancito in Costituzione il dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori. Più facile sanzionare gli assenteisti.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento **rappresenta la Nazione** ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 65

Identico

Identico

Art. 66

Identico

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Il Senato prende atto della decadenza dei senatori in seguito al termine del mandato regionale o comunale. È una previsione che consegue alla elezione di secondo grado dei senatori fra i consiglieri regionali o sindaci.

Art. 67

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I parlamentari mantengono la libertà da ogni vincolo di mandato. Il senatore però - a differenza del deputato (nuovo art. 55, terzo comma) - non rappresenta più la Nazione.

Art. 68

Identico

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Identico

Identico

Art. 69

I membri **della Camera dei deputati** ricevono una indennità stabilita dalla legge.

COMMENTI

Sono mantenute le immunità parlamentari anche per i senatori, giacché ai sensi dell'art. 68 e della consolidata giurisprudenza costituzionale in proposito si tratta di garantigie che valgono solo per l'esercizio delle funzioni parlamentari e non potrebbero essere estese ad altre attività (peraltro l'immunità dei voti e delle opinioni espresse già vale per i consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122 Cost.). È opportuno ricordare che l'autorizzazione a procedere era stata eliminata con la legge cost. n. 3 del 1993, sicché rimane oggi la sola autorizzazione all'arresto - e alle altre misure limitative della libertà personale, fra cui le intercettazioni (salvi i casi di flagranza con arresto obbligatorio) - necessaria a garantire la regolare composizione delle Camere.

Viene meno l'indennità parlamentare per i senatori, poiché già ricevono quella da consigliere regionale o da sindaco. Nessuna indennità per i senatori di nomina presidenziale. Si riducono così anche i costi della politica

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere **per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117,**

COMMENTI

Ovviamente questo articolo è più complesso del precedente perché le Camere hanno un ruolo diverso nel procedimento legislativo.

Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più e occorre differenziare i compiti di Camera e Senato.

La Costituzione individua le leggi che restano bicamerali:

- *le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;*
- *le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali su determinate materie (minoranze linguistiche, referendum popolari ecc...);*
- *le leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali (inclusa Roma Capitale);*
- *la legge che stabilisce le norme generali per la formazione e l'attuazione del diritto dell'UE;*
- *la legge elettorale del Senato;*
- *le leggi su prerogative dei senatori (incompatibilità, ineleggibilità ecc...);*
- *le leggi di ratifica dei trattati UE;*
- *le leggi di attuazione del Titolo V.*

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Di notevole valore la disposizione secondo la quale queste leggi possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa (niente più abrogazioni tacite) e mai da leggi non bicamerali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Alle leggi non bicamerali si applica il procedimento monocamerale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Tutte le leggi diverse da quelle bicamerali sono approvate dalla Camera dei deputati e sono esaminate dal Senato se, entro 10 giorni, lo richiede un terzo dei suoi membri.

In tal caso il Senato può approvare proposte di modifica nei 30 giorni successivi. La Camera dei deputati delibera su tali proposte in via definitiva. Viene meno la navette da una Camera all'altra. In questa legislatura sono stati necessari in media più di sette mesi per approvare una legge.

Solo per le leggi che attivano la c.d. "clausola di supremazia" le proposte di modifica deliberate dal Senato a maggioranza assoluta possono essere "superate" dalla Camera dei deputati con l'approvazione finale del disegno di legge da parte della maggioranza assoluta dei propri membri.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi Regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Art. 71

Identico

COMMENTI

La Legge di Bilancio e il rendiconto consuntivo sono sempre esaminati dal Senato entro 15 giorni.

Sulle proposte di modifica del Senato la Camera avrà l'ultima parola.

In caso di dubbio sul procedimento legislativo da applicare decidono, d'intesa, i Presidenti di Camera e Senato.

Il Senato ha facoltà di svolgere attività conoscitive o esprimere osservazioni su documenti all'esame della Camera.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno **centocinquantamila** elettori, di un progetto redatto in articoli. **La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari.**

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

COMMENTI

Il Senato può, a maggioranza assoluta, richiedere di procedere all'esame di un disegno di legge da parte della Camera (obbligo di pronuncia entro sei mesi).

Quindi l'iniziativa legislativa resta in capo a ciascun senatore (come oggi) mentre l'iniziativa legislativa del Senato come organo, deliberata a maggioranza assoluta, impone alla Camera di pronunciarsi.

È aumentato il numero degli elettori che devono sottoscrivere la proposta di iniziativa popolare (da 50.000 a 150.000), poiché è previsto che i Regolamenti parlamentari garantiscano (a differenza di quello che accade oggi) tempi, forme e limiti della discussione e della deliberazione conclusiva di tali proposte.

È altresì prevista l'approvazione di una legge costituzionale chiamata a disciplinare condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo. Tale legge sarà di tipo bicamerale.

La stessa tecnica (previsione in Costituzione, ma con rinvio per l'attuazione) fu seguita dalla Costituente per i referendum che già abbiamo (costituzionale; abrogati, confini regionali).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 72

Ogni disegno di legge **di cui all'articolo 70, primo comma**, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, **che, alla Camera dei deputati, sono** composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o

COMMENTI

Tutti i disegni di legge bicamerali sono presentati indifferenzialmente o alla Camera o al Senato.

Tutti gli altri disegni di legge devono necessariamente essere presentati alla Camera (procedimento monocamerale). Per tutti i procedimenti è quindi confermata la necessità del preventivo esame da parte della competente Commissione parlamentare.

Nessuna novità. Viene mantenuta la disciplina dei procedimenti abbreviati, sia alla Camera che al Senato.

Riguarda il procedimento in Commissione. La modifica precisa che, a differenza della Camera, al Senato possono formarsi gruppi non necessariamente su base partitica.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. **I regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, **per quelli di conversione in legge di decreti**, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

COMMENTI

Per quanto riguarda la c.d. "riserva di Assemblea", ovvero i casi di esclusione dall'esame in sede legislativa, a quelli già previsti dalla Costituzione vigente, sono aggiunti i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Rinvia al Regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame dei ddl trasmessi dalla Camera.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati una corsa preferenziale con voto a scadenza predeterminata, c.d. "voto a data certa". Ciò dovrebbe permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti-legge. Tale procedura è esclusa per le leggi bicamerali (art. 70, primo comma), per le leggi in materia elettorale, per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di amnistia e indulto e per la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio, (art. 81, sesto comma). La disciplina di dettaglio è affidata al Regolamento della Camera.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

COMMENTI

La Corte costituzionale giudica in via preventiva la legittimità costituzionale delle leggi elettorali di Camera e Senato su ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o di almeno un terzo dei componenti del Senato.

Il giudizio deve chiudersi entro 30 giorni dal ricorso; in caso di illegittimità costituzionale la legge non viene promulgata.

Si tratta di una applicazione diretta e immediatamente applicabile dello statuto delle opposizioni previsto dalla riforma.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Identico

Art. 74

Identico

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente **forza** di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

COMMENTI

Solo la Camera può dichiarare l'urgenza e ridurre la cosiddetta vacatio legis, il periodo di 15 giorni che solitamente intercorre tra pubblicazione ed entrata in vigore di una legge.

Confermato il potere presidenziale di rinvio delle leggi approvate dal Parlamento.

Se il rinvio riguarda le leggi di conversione dei decreti-legge il termine per la conversione è differito di 30 giorni (passando da 60 a 90 giorni). È esclusa la possibilità di configurare un potere presidenziale di rinvio parziale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Identico

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti **gli elettori**.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto **o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati**, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Identico

Art. 76

Identico

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione **disposta con legge**, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

COMMENTI

Adeguamento consequenziale.

Per quanto concerne il referendum abrogativo, sono previsti due diversi quorum di validità del voto: quando la proposta è sottoscritta da 500.000 elettori è - come oggi - la maggioranza degli aventi diritto al voto, quando è sottoscritta da 800.000 elettori - e qui è la novità - è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. In entrambi i casi la proposta è approvata se ha raccolto il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi.

Semplice adeguamento alle nuove competenze legislative.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione **alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce** entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione **o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può** tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

COMMENTI

Relativamente alla procedura di conversione, è previsto che i disegni di legge di conversione debbano essere sempre presentati alla Camera dei deputati, anche quando riguardino materie in relazione alle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da entrambe le Camere.

In secondo luogo è espressamente previsto che, in caso di rinvio presidenziale della legge di conversione, la perdita di efficacia del decreto-legge interviene entro novanta giorni dalla pubblicazione.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Questa modifica dell'art. 77 intende affrontare l'abuso della decretazione d'urgenza "recepimento" in Costituzione i limiti oggi previsti dalla legislazione ordinaria (L. 400 del 1988) e desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

I decreti-legge non possono:

- *disciplinare le materie per le quali la Costituzione prescrive la procedura legislativa normale (si tratta della materia costituzionale, dei disegni di legge di delega legislativa, di conversione in legge dei decreti-legge, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi). Relativamente alla materia elettorale è precisato che possono essere adottati decreti-legge per la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;*
- *reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;*
- *ripristinare l'efficacia di norme che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime per vizi non attinenti al procedimento.*

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Infine i decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

È delineata la partecipazione del Senato al procedimento di conversione: l'esame dei disegni di legge di conversione è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione del Senato possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione da parte del Governo.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Art. 78

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della **Camera dei deputati**, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Identico

Identico

Art. 80

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle

COMMENTI

Durante l'esame parlamentare dei decreti-legge non si possono introdurre con emendamenti norme estranee al contenuto e alle finalità del decreto stesso.

La dichiarazione di guerra compete alla sola Camera e la maggioranza richiesta aumenta: da semplice (metà più uno dei votanti) diventa qualificata (maggioranza più uno dei deputati).

Adeguamento consequenziale.

Data la nuova ripartizione delle funzioni legislative tra Camera e Senato, la ratifica di trattati internazionali spetta alla sola Camera, mentre i trattati UE sono di competenza legislativa bicamerale (il Senato ha,

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 81

Identico

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione **della Camera dei deputati** adottata a maggioranza assoluta dei **suoi** componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Identico

La Camera dei deputati ogni anno **approva** con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Identico

COMMENTI

infatti, funzione di raccordo con le istituzioni UE).

Adeguamento consequenziale.

Adeguamento consequenziale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti **della Camera dei deputati**, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. **Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.**

A tale scopo **ciascuna Camera** nomina fra i propri componenti una Commissione. **Alla Camera dei deputati la Commissione è formata** in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione **d'**inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

COMMENTI

Adeguamento consequenziale.

Il Senato può svolgere inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Si stabilisce che soltanto per la Camera la Commissione di inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 83

Identico

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (che non è più integrato dai delegati regionali). Il Collegio è composto da 630 deputati, 100 senatori e i senatori di diritto e a vita (in quanto ex Presidenti della Repubblica).

Abrogato

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. **Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.**

Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi del collegio nei primi tre scrutini, quella dei tre quinti del collegio dal quarto al sesto scrutinio e la maggioranza dei tre quinti dei votanti (non più la maggioranza assoluta) dal settimo scrutinio in avanti. Il quorum viene quindi innalzato anche se il riferimento è ad un dato variabile come quello dei votanti.

Art. 84

Identico

Identico

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i **delegati regionali**, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Identico

Art. 85

Identico

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. **Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.**

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla **sua** cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione **della Camera nuova**. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente **della Camera dei deputati**.

COMMENTI

Adeguamento consequenziale.

Adeguamento consequenziale.

Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente **del Senato** indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se **la Camera dei deputati è sciolta** o manca meno di tre mesi alla **sua** cessazione.

Art. 87

Identico

Identico

Indice le elezioni **della nuova Camera dei deputati** e ne fissa la prima riunione.

Identico

Identico

Identico

Identico

COMMENTI

Mentre è il Presidente del Senato a convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente.

Poteri e ruolo del Presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.

Adeguamento consequenziale: solo la Camera è direttamente eletta dal corpo elettorale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere **o anche una sola di esse**.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione **della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.**

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato **dalla Camera dei deputati.**

Identico

Identico

Identico

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, **sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.**

Identico

COMMENTI

Adeguamento consequenziale alle nuove competenze legislative in materia di trattati: quelli dell'UE saranno autorizzati da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.

Adeguamento consequenziale al fatto che lo stato di guerra viene deliberato dalla sola Camera.

Adeguamento consequenziale: solo la Camera può essere sciolta prima del termine della legislatura, il Senato è un organo continuo e non è soggetto a scioglimento.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

Art. 89

Identico

Identico

Art. 90

Identico

Identico

Art. 91

Identico

COMMENTI

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 92

Identico

Identico

Art. 93

Identico

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia **della Camera dei deputati**.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta **innanzi alla Camera dei deputati** per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario **della Camera dei deputati** su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Il Governo deve avere la fiducia della sola Camera dei deputati, che vota la mozione di fiducia iniziale e può approvare una mozione di sfiducia al Governo stesso.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione **del Senato della Repubblica** o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera **dei deputati** e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Identico

Identico

Identico

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

COMMENTI

Adeguamento consequenziale: l'autorizzazione a procedere in giudizio per i reati ministeriali è sempre deliberata dalla Camera dei deputati.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Sezione II
La Pubblica Amministrazione
[...]

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari
[...]

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 97

Identico

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la **trasparenza** dell'amministrazione.

L'organizzazione dei pubblici uffici deve garantire anche la trasparenza della pubblica amministrazione.

Identico

Identico

Art. 98

Identico

Identico

Identico

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
[...]

Sezione II
Norme sulla giurisdizione
[...]

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, **dalle Province**, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

Art. 99

Abrogato

È abolito il CNEL.

Abrogato

Abrogato

TITOLO V
LE REGIONI, LE CITTÀ
METROPOLITANE E I
COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Le Province non sono più enti costitutivi della Repubblica.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

I Comuni, **le Province**, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al **terzo comma** dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere **a maggioranza assoluta dei componenti**, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Identico

Art. 116

Identico

Identico

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, **m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero,**

COMMENTI

È integrato l'elenco delle materie per le quali le Regioni ordinarie possono attivare il regionalismo differenziato, ovvero ottenere maggiore autonomia, a condizione che il bilancio regionale sia in equilibrio. La relativa legge è di tipo bicamerale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

s) e u), **limitatamente al governo del territorio**, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, **anche su richiesta delle stesse**, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, **purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio**. La legge è approvata da **entrambe** le Camere, sulla base di intesa **tra** lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento **dell'Unione europea** e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

Adeguamento testuale: dall'ordinamento comunitario all'ordinamento dell'Unione europea.

È ampliato e integrato l'elenco delle materie sulle quali lo Stato (il Parlamento per le leggi, il Governo per i Regolamenti) ha competenza esclusiva.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

d) *identica*

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e **assicurativi**; tutela e **promozione** della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; **coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**; perequazione delle risorse finanziarie;

f) *identica*

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; **norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale**;

h) *identica*

i) *identica*

l) *identica*

COMMENTI

Le prime aggiunte rispetto al testo del 2001.

Ulteriori aggiunte: procedimento amministrativo e lavoro pubblico oggetto di disciplina unica nazionale (non più differenziati regione per regione).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, **Province** e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; **disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;**

n) **disposizioni** generali e **comuni** sull'istruzione; **ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**

o) previdenza sociale, **ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;**

p) **ordinamento**, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; **disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;**

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; **commercio con l'estero;**

COMMENTI

Aggiunte le norme generali e comuni in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare.

Altre integrazioni e specificazioni estensive in materia di istruzione, università e ricerca.

Integrazioni e specificazioni in materia di previdenza e lavoro, formazione professionale.

Soppresso – ovviamente – il riferimento alle Province. Aggiunte le disposizioni di principio in materia di forme associative dei comuni.

Aggiunto il commercio estero.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e **valorizzazione** dei beni culturali e **paesaggistici**; ambiente ed ecosistema; **ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;**

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

COMMENTI

Integrata la materia informatica.

Aggiunti sport e disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per l'ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre stata statale).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

Materie statali aggiunte (prima concorrenti).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Abrogato

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in **materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche**

COMMENTI

Le materie di legislazione concorrente (allo Stato i principi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio) non esistono più. Le materie sono di competenza o statale o regionale. Per alcune di quelle statali (v. comma precedente) lo Stato deve però limitarsi a dettare "norme generali e comuni"; che però sono cosa diversa rispetto ai vecchi principi fondamentali. Resta – unica – la concorrenza in materia di legge elettorale regionale (art. 122).

Elenco delle materie di competenza legislativa delle Regioni (in parte sostitutivo delle materie di vecchia competenza concorrente). Questo elenco non esaurisce la competenza legislativa regionale che si estende ad ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla **competenza esclusiva** dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Clausola di supremazia: la legge dello Stato può intervenire nelle materie di competenza regionale quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, **le Province** e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi **dell'Unione europea** e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato **e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva.** I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, **nel rispetto della legge statale o regionale.**

Identico

Identico

COMMENTI

Adeguamento testuale: dall'ordinamento comunitario all'ordinamento dell'Unione europea.

La potestà regolamentare segue quella legislativa, anche se lo Stato può delegare alle Regioni l'esercizio della potestà regolamentare. Anche Comuni e Città metropolitane hanno competenza regolamentare ma a scanso di equivoci è chiarito che tale competenza può essere esercitata solo nel rispetto della legge (statale o regionale).

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a **Province**, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, **le Province** e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Identico

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento **in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.**

COMMENTI

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.

Inserimento dell'obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni obiettivi già previsti dalla attuale legislazione ma in norme di legge ordinarie e non costituzionali: semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra.

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province.

È aggiunto il riferimento ai beni culturali e paesaggistici rispetto ai quali, come per immigrazione e ordine pubblico, la legge dello Stato è tenuta a prevedere forme di coordinamento con le Regioni.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Stato, Regioni, Città metropolitana, **Province** e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, **le Province**, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, **le Province**, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Stato, Regioni, Città metropolitana e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e **secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del** coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Identico

COMMENTI

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province.

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province.

Inoltre è chiarito che – in coerenza con il nuovo art. 117 – è la legge dello Stato a dettare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, **alle Province**, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, **Province**, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, **le Province**, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti **assicurano il finanziamento integrale** delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. **Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.**

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

COMMENTI

È la legge statale a definire gli indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.

Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, **delle Province** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Art. 120

Identico

Il Governo, **acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta**, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province **autonome di Trento e Bolzano** e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione **e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.**

COMMENTI

Si prevede il parere del Senato - che rappresenta le istituzioni territoriali - prima dell'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti di Comuni, Città metropolitane, Regioni e Province autonome.

Introdotta la possibilità che - in base alla legge - i titolari di organi di governo regionali e locali che hanno portato il loro ente al dissesto finanziario siano esclusi dall'esercizio delle rispettive funzioni.

Soppressi, come al solito, i precedenti riferimenti alle Province.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

Art. 121

Identico

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge **alla Camera dei deputati.**

Identico

Identico

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i **relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.**

COMMENTI

Adeguamento consequenziale: le proposte di legge dei Consigli regionali sono presentate alla Camera dei deputati.

La legge statale fissa gli emolumenti di Presidente della Giunta, dei membri della Giunta e dei consiglieri regionali nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e **alla Camera dei deputati**, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Identico

Identico

Identico

Art. 123

Identico

COMMENTI

La legge dello Stato promuove l'equilibrio di genere nella rappresentanza

Modifica consequenziale alla riforma del Parlamento: ovviamente ora l'incompatibilità delle cariche regionali elettive c'è solo per la Camera dei deputati.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Identico

Identico

Identico

Art. 125

Identico

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato **previo parere del Senato della Repubblica.**

Identico

Identico

Art. 127

Identico

COMMENTI

Adeguamento consequenziale: il parere sullo scioglimento del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta lo dà il Senato della Repubblica e non più la Commissione bicamerale per le questioni regionali

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]

Art. 129

[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]

Art. 130

[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Identico

Art. 131

Identico

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni **della Provincia o delle Province interessate** e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che **Province** e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 132

Identico

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

Abrogato

Adeguamento consequenziale: vengono meno i riferimenti alle Province.

Adeguamento consequenziale: vengono meno i riferimenti alle Province.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I **La Corte Costituzionale**

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Identico

Art. 134

Identico

Identico

Identico

Identico

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

Adeguamento consequenziale a seguito dell'introduzione del ricorso preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

Art. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, **dei quali** un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, **tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.**

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

COMMENTI

L'elezione dei giudici costituzionali di estrazione parlamentare avviene a Camere separate: tre alla Camera dei deputati, due al Senato.

COSTITUZIONE TESTO VIGENTE

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a **deputato**, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Identico

Identico

Art. 137

Identico

Identico

Identico

COMMENTI

Adeguamento consequenziale: l'integrazione della Corte costituzionale per il giudizio d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica avviene con cittadini eleggibili alla Camera dei deputati.

COSTITUZIONE
TESTO VIGENTE

Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

COSTITUZIONE
TESTO MODIFICATO

COMMENTI

Art. 138

Identico

Identico

Identico

Art. 139

Identico

LE MODIFICHE A LEGGI COSTITUZIONALI

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

TESTO VIGENTE
Art. 12

1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta **del Senato della Repubblica** o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, **che si alternano per ciascuna legislatura.**

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE	COMMENTI
Art. 12	

Identico

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.

Modifica consequenziale alla riforma del Parlamento.

Identico

Identico

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1

TESTO VIGENTE

Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta **alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.**

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla **Camera dei deputati**, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima **Camera dei deputati**.

COMMENTI

Modifica consequenziale alla riforma del Parlamento.

Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2

TESTO VIGENTE

Art. 3

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 3

1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti **da ciascuna Camera**, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di **ciascuna Camera**.

COMMENTI

Modifica consequenziale al nuovo art. 135.

Disposizioni che non modificano il testo della Costituzione

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Commenti

Questa norma stabilisce le modalità di elezione dei senatori "in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge" prevista dal nuovo art. 57, che dovrà disciplinare appunto la loro elezione da parte dei Consigli regionali.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.

6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.

7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Questa disposizione transitoria assicura l'applicabilità della riforma del Senato il giorno stesso della sua entrata in vigore. Non si userà nel caso in cui il Parlamento attuale dovesse approvare la legge elettorale per eleggere il nuovo Senato.

Questa disposizione riguarda gli attuali senatori a vita che rimangono confermati nella carica nel nuovo Senato.

I Regolamenti parlamentari continuano ad applicarsi "in quanto compatibili" fino all'adeguamento alla riforma costituzionale.

Disciplina transitoria del "voto a data certa" di cui all'art. 72 Cost.

Prima applicazione della nuova modalità di elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare.

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

Fissa i termini per i ricorsi preventivi sulle leggi elettorali della Camera e del Senato approvate nella legislatura in corso.

È altresì fissato alla data di entrata in vigore della legge costituzionale il termine a decorrere dal quale può essere approvata la nuova legge elettorale del Senato, al fine di consentirne l'approvazione anche nella legislatura in corso. Si ricorda che il sesto comma fissa il termine finale per l'approvazione della legge in sei mesi dalla nuova elezione della Camera.

Principio di continuità della legislazione regionale (in attesa delle nuove leggi conseguenti alla riforma).

Fino alla revisione dei rispettivi statuti, le modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ("clausola di non applicazione").

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

Soppressione del CNEL.

Divieto di contributi ai gruppi consiliari regionali.

Integrazione funzionale e organizzativa degli uffici di Camera e Senato, istituzione del ruolo unico del personale.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonomie Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Disciplina il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni relativamente agli enti di area vasta e per quanto riguarda il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane.

I senatori a vita restano componenti del nuovo Senato e dunque vengono conteggiati nei cinque che il Presidente della Repubblica può nominare.

Elezione dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano.

Entrata in vigore

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

Disposizioni immediatamente efficaci dalla data di entrata in vigore della riforma costituzionale cioè il giorno seguente a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

soppressione del CNEL (art. 99);

limiti agli emolumenti degli organi regionali ed equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza nelle Regioni (art. 122);

in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto direttamente (art. 39, comma 3);

i senatori a vita restano componenti del nuovo Senato (art. 39, comma 7);

approvazione della nuova legge elettorale del Senato; ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro leggi elettorali (art. 39, comma 11);

divieto di contributi ai gruppi consiliari regionali (art. 40, comma 2);

integrazione funzionale e organizzativa degli uffici di Camera e Senato, istituzione del ruolo unico del personale (art. 40, comma 3);

il riparto di competenza legislativa sugli enti di area vasta ed il procedimento di modifica delle circoscrizioni delle Città metropolitane (art. 40, comma 4).

Le altre disposizioni si applicano a decorrere dalla legislatura successiva.

www.deputatipd.it

f @Deputati PD

t @Deputatipd

